N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

CP_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* *CP_2*, con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [redacted]

ATTRICE OPPONENTE

contro

CP_3, per mezzo della sua mandataria *Controparte_4*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted] in [redacted], [redacted]

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: opposizione a precetto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con atto di citazione in opposizione a precetto, *CP_1* proponeva opposizione al precetto per il pagamento della somma di € 80.817,28 oltre ai successivi interessi e spese, notificatole in data 13/02/2024 da *Controparte_3* per il tramite della mandataria *Controparte_4*

Diritto del Risparmio

sulla base di titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario fondiario concluso in data 24/09/1998, con il quale la parte mutuataria CP_1 aveva concesso ipoteca di primo grado a garanzia dell'ottenimento della somma di lire 1.200.000.000 (€ 619.748,28), da restituirsi in n. 21 rate semestrali.

Questi i motivi di opposizione.

Con il primo motivo, parte opponente eccepiva la nullità del precetto, in ragione della mancata iscrizione di CP_3 , nonché della mandataria Controparte_4 all'albo previsto dall'art. 106 TUB come prescritto dall'art. 2 co. 6 L. 130/1999.

Con il secondo motivo, eccepiva la carenza della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, sia per inesistenza del contratto di cessione del credito, sia per mancanza di prova che il contratto di cessione comprendesse, nel proprio oggetto, il credito oggetto di precetto.

Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente eccepiva l'usurarietà *ab origine* del tasso di interesse moratorio, evidenziando la pattuizione in contratto di un tasso di mora pari al 12% (pattuizione pari a "sette punti in più del tasso ufficiale di sconto" che era del 5.00%), in tal modo superiore alla soglia usura del III trimestre 1998 pari all'11,76%, cosicché - sottolineava l'opponente - il tasso di mora in misura del 12.00% (Tasso Ufficiale di sconto 5.00% più maggiorazione per mora 7.00%), essendo superiore al tasso del 11.76%, era da considerarsi usurario e sosteneva che nessun interesse di mora fosse dovuto.

Con il quarto motivo di opposizione, parte opponente eccepiva la "indeterminatezza della pattuizione degli interessi", non risultando esplicitato nel contratto di mutuo il metodo di ammortamento per il rimborso del capitale, mentre con il quinto motivo, strettamente connesso al quarto, eccepiva la "nullità della pattuizione degli interessi", avendo la banca applicato il regime composto per il calcolo degli interessi in luogo del regime semplice previsto dall'art. 821 cod. civ., senza averne fatto menzione nel contratto.

Con il sesto motivo, infine, l'opponente eccepiva la nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., stante il riferimento al parametro RIBOR per la determinazione del tasso variabile delle rate successive alla prima, evidenziando che al momento dell'adeguamento del tasso di mutuo non era dato sapersi quale dei due Euribor pubblicati sul giornale "Sole 24 Ore" (quello con base di calcolo 360 o quello con base di calcolo 365) la banca avrebbe adottato per la determinazione del tasso.

Tanto premesso, parte opponente evidenziava che, ricalcolando gli interessi al tasso sostituivo ex art. 117, comma 7, TUB ed appostando a sorte capitale i maggiori interessi incassati dalla banca rispetto

agli interessi dovuti, sarebbe emerso un credito in proprio favore e non un debito nei confronti dell'opposta, con conseguente estinzione del mutuo.

Concludeva quindi chiedendo, oltre alla sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, di inibire alla convenuta di dare inizio all'esecuzione, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa conseguenti alla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta *CP_3* per mezzo della sua mandataria *[...] Controparte_4* a seguito di fusione per incorporazione di *CP_5*, contestando l'opposizione in fatto e in diritto e concludendo per il suo rigetto.

La causa veniva istruita in via documentale e mediante CTU; veniva assegnata allo scrivente magistrato a far data dal 12/06/2026, e rinviata all'udienza del 24/09/2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

2.

Fatte queste premesse, si esaminano i singoli motivi di opposizione al precetto.

2.1

Con il primo motivo si è detto che parte opponente ha eccepito impossibilità di agire in giudizio per il recupero del credito da parte di *CP_3* deducendo in via pregiudiziale e preliminare che la Società *CP_3* non era iscritta all'albo di cui all'articolo 106 TUB, né era iscritta la sua mandataria *Controparte_4* sostenendo che, per tali motivi, dovesse essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto.

L'opponente ha altresì eccepito la nullità della procura alla mandataria *Controparte_4* per mancata iscrizione della mandataria stessa all'albo previsto dall'art. 106 TUB come prescritto dall'art. 2 co. 6 L. 130/99.

Il motivo è infondato.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 ha statuito che *"il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza*

Diritto del Risparmio

che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01).

Successivamente la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13749 del 17.05.2024, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale *ex* 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 16/04/2024, ribadendo il principio enunciato dalla sopra citata Cass. n. 7243 del 18/3/2024, preliminarmente affermando che la questione dell'incidenza della mancata iscrizione del soggetto cessionario all'apposito albo ex art. 106 TUB sul profilo civilistico della validità e efficacia del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere dal cessionario, non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente; richiamando i precedenti giurisprudenziali della III Sezione della medesima Corte (cfr. Cass. Sez. III n. 4427/2024 e Cass. Sez. III n. 7243/2024), La S.C. ha affermato che: << *al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. Ragion per cui è infondata l'eccezione di nullità della cessione di credito per mancata iscrizione del cessionario nell'apposito albo della Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B., trattandosi di operazione non riconducibile ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto*>> .

La Corte ha precisato quindi sul tema che soccorre *"Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza*

o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari". Ciò, secondo la Suprema Corte, fornisce *"nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito"* (Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17/5/2024, n. 13749).

Stesse considerazioni valgono anche per la mandataria *Controparte_4* nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito; dall'omessa iscrizione nel medesimo albo, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, non deriva quindi alcuna invalidità dell'atto di precetto.

Alla luce degli esposti principi espressi dalla Suprema Corte, va pertanto respinto il primo motivo di opposizione.

2.2

Parte opponente, nelle sue conclusioni, ha chiesto di accertare e dichiarare, testualmente, *"la mancata prova riguardo la legitimatio ad causam della convenuta e/o la titolarità del credito oggetto del precetto opposto"*.

Al riguardo, trattandosi di opposizione all'esecuzione, va distinta da un lato la questione della legitimatio ad executivis e dall'altro quella della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta.

Sul punto è utile richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016 - Rv. 638371 - 01), secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, mentre cosa ben diversa è la titolarità sostanziale della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, salva l'ipotesi che il convenuto riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità attorea.

Tanto premesso, la domanda attorea di accertare la carenza di "*legitimatio ad causam"* che poi non è altro che la *legitimatio ad executivis* trattandosi di atto di precetto, la domanda è infondata.

Deve infatti osservarsi che il quadro normativo regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385), che testualmente recita: << *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.*>>.

Pertanto, sotto l'aspetto della mera legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a far menzione del titolo traslativo del credito azionato.

Venendo al caso di specie, l'opposta ha asserito la sua qualità di cessionaria dei crediti nei confronti dell'opponente. Ne consegue che l'opposta sia dotata della *legitimatio in executivis* e, dunque, della legittimazione a formulare atto di precetto ex art. 480 c.p.c. nei confronti di parte opponente.

Va parimenti respinto il motivo di opposizione con il quale l'opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito oggetto di precetto in capo alla creditrice procedente.

Il credito originariamente vantato dall'allora banca [redacted] è stato oggetto di cessione "in blocco" all'odierna creditrice procedente *Controparte_3*

In merito alla prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, giova richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare che il credito azionato sia effettivamente compreso nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La produzione dell'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario quando l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti consenta di individuare senza incertezze il credito controverso (così la recente Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2026, n. 15900, che si pone in linea di continuità con Cass. 5/11/2020 n. 24798; Cass. n. 2/3/2016 n. 4116; Cass. n.

31188 del 29/12/2017; Cass. n. 4277 del 10/2/2023).

Nelle sue più recenti pronunce del 24.12.2025, n. 33966 e del 04.02. 2026, n. 2290, la Suprema Corte ha statuito che nel caso di cessione in blocco *ex* art. 58 TUB, ove il debitore non si sia limitato a contestare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria ma abbia specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e anche l'effettiva inclusione in detta cessione in blocco del rapporto bancario da cui origina il proprio debito, la prova della cessione e dell'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto, gravante in capo alla cessionaria, può essere costruita anche senza la produzione in giudizio del contratto di cessione, attraverso un quadro probatorio complessivo, costituito da documenti e elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, nel quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale resta un tassello da affiancare ad ulteriori documenti ed elementi liberamente valutabili dal giudice *ex* art. 116 c.p.c., quale indice significativo dell'effettivo subentro nel rapporto (cfr. Cass. 24.12.2025, n. 33966; Cass. 4.02. 2026, n. 2290).

Nel caso in esame, risulta innanzitutto depositato in atti l'Avviso *"di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II n. [redacted]), con il quale *Controparte_3* ha comunicato che, tra gli altri crediti acquistati, "*… con contratto di cessione concluso in data 7 aprile 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ha acquistato pro soluto e in blocco da* [redacted] *S.p.A., tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i "Contratti Originari* [redacted]*") che, alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "CP_4* [redacted]*"): ...."*; seguono i criteri identificativi di inclusione e di esclusione delle categorie di crediti che rientravano o meno nel perimetro dei crediti ceduti.

Per quanto qui maggiormente rileva, nell'avviso pubblicato è inoltre specificato testualmente quanto segue: *"L'elenco dei Crediti è ...depositato presso il Notaio Persona_1 , avente sede in* [redacted]*, con atto di deposito Repertorio n.* [redacted] *Raccolta n.* [redacted]*"*.

Ebbene, parte convenuta opposta ha prodotto il predetto atto notarile di deposito del Notaio *Per_1* indicato in Gazzetta Ufficiale, ove risultano elencati gli identificativi numerici delle posizioni cedute, tra cui figura il codice identificativo "NDG [redacted]" (documento n. 13 fasc. convenuta opposta).

Il fatto che tale codice identificativo fosse corrispondente al rapporto di mutuo dedotto in lite, e dunque

ricollegabile al mutuo contratto da *CP_1* in data 24/09/1998, è comprovato dal documento n. 14 prodotto dalla convenuta opposta (pagg. 34 e 35); documento che risulta sottoscritto in calce da *CP_1* e che riporta indicato chiaramente, tra gli altri dati identificativi del mutuo stipulato in data 24/09/1998 di € 60.000,00, il num[redacted]i finanziamento [redacted], corrispondente proprio a quello indicato nell'atto notarile del Notaio *Per 1*, quest'ultimo a sua volta richiamato nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

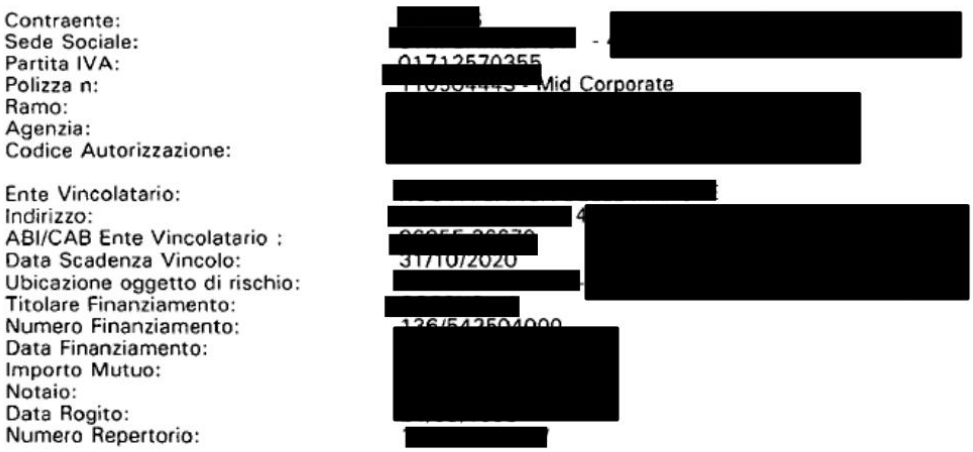
Contraente: [redacted]
Sede Sociale: [redacted]
Partita IVA: 01712570255
Polizza n: [redacted] - Mid Corporate
Ramo: [redacted]
Agenzia:
Codice Autorizzazione:

Ente Vincolatario: [redacted]
Indirizzo: [redacted]
ABI/CAB Ente Vincolatario : [redacted]
Data Scadenza Vincolo: 31/10/2020
Ubicazione oggetto di rischio: [redacted]
Titolare Finanziamento: [redacted]
Numero Finanziamento: [redacted]
Data Finanziamento: [redacted]
Importo Mutuo: [redacted]
Notaio: [redacted]
Data Rogito: [redacted]
Numero Repertorio: [redacted]

Non è quindi revocabile in dubbio che il credito derivante dal rapporto di mutuo identificato con il numero sopra riportato fosse incluso tra i crediti ceduti indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

E' sì da escludere che la mera pubblicazione in G.U. sia idonea a costituire, di per sé sola, prova anche della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione. Tuttavia, quest'ultimo elemento ha valenza indiziaria ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi, precise e concordanti. Circostanze queste ultime che spetta al Giudice di merito valutare non isolatamente ma nel loro quadro complessivo e, dunque, l'una in rapporto alle altre quanto alla loro incidenza, precisione e concordanza e che, onde avere efficacia probatoria, devono convergere univocamente nel dimostrare l'esistenza della cessione in blocco e la ricomprensione nella cessione anche della posizione creditoria oggetto di causa.

Nel caso di specie, anche se non è stato prodotto il contratto di cessione di credito (che come noto non soggiace all'obbligo di forma scritta nemmeno *ad probationem*), la prova di una pluralità di circostanze convergenti, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c., è costituita dai documenti prodotti dalla parte convenuta opposta n. 11 (Avviso in Gazzetta Ufficiale), n. 13 (atto notarile di deposito del Notaio *Per_1* indicato in Gazzetta Ufficiale) e n. 14

(documento sottoscritto in calce da CP_1 riportante il numero e i dati identificativi del finanziamento); documenti, questi ultimi, che non vanno considerati isolatamente, ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche, poiché in tal modo idonei a fondare il ragionamento presuntivo rafforzandosi l'uno l'altro nella loro capacità di dimostrare che il credito in questione rientri nel perimetro dei crediti ceduti indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova della titolarità attiva in capo alla creditrice procedente.

Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di opposizione.

2.3

Passando al terzo motivo di opposizione, si è detto che parte opponente ha eccepito l'usurarietà *ab origine* del tasso di interesse moratorio, evidenziando la pattuizione nel contratto di mutuo di un tasso di mora pari al 12% (pattuizione pari a "sette punti in più del tasso ufficiale di sconto" che era del 5.00%), in tal modo superiore alla soglia usura del III trimestre 1998 pari all'11,76%.

Il motivo è fondato.

La CTU è stata chiamata a rispondere, in tema di usura, al seguente quesito: *"Accerti l'usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi di mora del negozio dedotto in lite; trattandosi di contratto concluso antecedentemente al d.m. del 25.3.2003, in ossequio al principio espresso dalle già citate Sez. U, Sentenza n. 19597 del 2020, il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori va comparato con il TEGM rilevato nel d.m. tempo per tempo vigente; ai fini della determinazione del tasso soglia il TEGM deve essere aumentato della metà ... Laddove sia accertata l'usurarietà degli interessi di mora gli stessi vanno calcolati nella misura degli interessi corrispettivi qualora lecitamente pattuiti".*

Diritto del Risparmio

La CTU ha così risposto al quesito:

"Dal confronto effettuato fra il tasso di mora convenuto in contratto, alla data pari al 12,00% - 5% tasso ufficiale di sconto (rilevazione del 30/04/1998) + 7 punti - e "tasso soglia di mora" alla data pari al 11,76% (7,84% T.E.G.M. Categoria MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE rilevazione III trimestre 1998) x 1,5, emerge come gli interessi moratori convenuti risultino superiori alla soglia di riferimento" (pag. 81 relazione).

Ha correttamente precisato la consulente - facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 18/9/2020 richiamata nel quesito - che, *"trattandosi nel caso di specie di contratto stipulato nel settembre 1998, ai fini della individuazione del "tasso soglia di mora" devono applicarsi i principi determinati nella citata Sentenza per i contratti conclusi antecedentemente al d.m.*

del 25.3.2003, e quindi comparando il TEG del rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il TEGM rilevato nel d.m. tempo per tempo vigente, aumentato della metà" (pagg. 27-28-29 relazione peritale).

Come già condivisibilmente specificato dalla Giudice all'epoca procedente nella ordinanza del 07/03/2025 che ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, deve essere disattesa la difesa della convenuta volta ad escludere gli interessi moratori nel calcolo del TEG, atteso che il dettato normativo di cui alla legge 108/1996 prevede espressamente che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" e di conseguenza tutti gli interessi pattuiti, ivi compresi quelli di mora, devono essere computati nel calcolo del tasso soglia anti usura.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai consolidata.

Si richiama tra le altre Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 (Rv. 671298 - 02), che ha avuto modo di ribadire che *"la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c."*

Ciò detto sulla usurarietà degli interessi moratori pattuiti, la C.T.U. ha *"tuttavia precisato che, agli atti, non risulta prodotta documentazione idonea a ricostruire i flussi di pagamento effettivamente eseguiti nel corso del rapporto, né a verificare se e in quali occasioni siano stati addebitati interessi di mora. Pertanto, se da un lato deve ritenersi accertata la natura usuraria della clausola di pattuizione degli interessi moratori, in quanto superiore al tasso soglia rilevato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19597/2020), dall'altro non è possibile determinare somme da restituire a tale titolo, non essendo emerso se ed in quale misura siano stati concretamente*

applicati interessi moratori. In conclusione, l'accertamento peritale consente di affermare la nullità della clausola per superamento del tasso soglia, ma non consente di quantificare importi ripetibili, stante la mancanza di evidenze contabili circa l'effettiva applicazione degli interessi di mora nel corso del rapporto" (pagg. 81-82 elaborato peritale).

Ora, si tratta di stabilire su quale parte riverbera i suoi effetti negativi, sul piano probatorio, l'impossibilità rilevata dalla CTU, per carenza documentale, di procedere ad un ricalcolo degli interessi di mora nella misura degli interessi corrispettivi leciti (come era stato richiesto nel quesito peritale: *"Laddove sia accertata l'usurarietà degli interessi di mora gli stessi vanno calcolati nella misura degli interessi corrispettivi qualora lecitamente pattuiti"*).

Ritiene questo Giudice che la questione debba risolversi, in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c., in danno della parte sulla quale gravava l'onere di provare il credito indicato nell'atto di precetto, ossia sulla convenuta opposta.

Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi pretesi dal creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati (Cassazione civile sez. III, 17/11/2021 n.34812).

La consulente dà atto, a pag. 82 della relazione, che il totale sorte creditizia di € 80.197,15 indicato nel precetto opposto fosse composto quanto ad **€ 18.328,25** da **interessi di mora**.

Totale scaduto	EUR		61.868,90
di cui Capitale	EUR	56.777,06	
Interessi	EUR	5.091,84	
Premi	EUR		0,00
Spese e Commissioni	EUR		0,00
Mora al 15.07.2023	EUR		18.328,25
Capitale residuo a scadere	EUR		0,00
Rateo Interessi	EUR		0,00
Totale	EUR		80.197,15

Per quanto sopra, stante l'impossibilità rilevata dalla CTU di procedere ad un ricalcolo nella misura degli interessi corrispettivi leciti, e considerato che l'insufficienza della prova riverbera i suoi effetti negativi sul soggetto che ne aveva l'onere e, quindi, sulla convenuta opposta, gli interessi di mora indicati nel precetto, pari ad € 18.328,25, vanno espunti dal precetto stesso.

2.4

Appare invece infondato il motivo di opposizione relativo alla parametrizzazione del tasso passivo al RIBOR.

Con specifico riguardo agli interessi corrispettivi, parte opponente ha eccepito l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi stante il riferimento al parametro RIBOR per la determinazione del tasso variabile delle rate successive alla prima.

In particolare, la parte attrice ha dedotto la nullità *ex* art. 1346 c.c. della pattuizione che, per la determinazione del tasso variabile delle rate successive alla prima, rinviava al parametro RIBOR pubblicato su *CP_6* e maggiorato di 0,85 punti percentuali (v. pag. 18 dell'atto di citazione).

L'opponente ha osservato che con Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1998 il parametro RIBOR fu soppresso (antecedentemente che si procedesse al primo adeguamento del tasso del mutuo) e sostituito dall'EURIBOR, e che a seguito della sua sostituzione con l'EURIBOR si sarebbe verificata una situazione di incertezza oggettiva con riferimento al divisore (360 o 365) che l'istituto bancario avrebbe utilizzato per l'applicazione del tasso di interesse.

Secondo la prospettazione attorea, tale duplicità avrebbe reso necessaria un'integrazione contrattuale tempestiva tra le parti, volta a precisare quale dei due tassi dovesse essere assunto quale parametro di riferimento per l'adeguamento del tasso contrattuale.

L'attrice evidenzia, infatti, che il contratto originario, pur richiamando per il calcolo del rateo di interessi la convenzione commerciale (365/360), non conteneva alcuna indicazione in merito al "divisore" da adottare con riferimento al parametro di indicizzazione. Ne conseguirebbe che, al momento del primo aggiornamento del tasso (aprile 1999), non era oggettivamente determinabile quale fosse l'EURIBOR correttamente applicabile.

Da ciò la deduzione che la clausola sugli interessi difetterebbe del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., con conseguente nullità della stessa.

Sul punto si riportano le chiare osservazioni della CTU, condivise anche dal consulente tecnico di parte opponente, che vengono fatte proprie da questo Giudice.

"Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 2 ha previsto la sostituzione automatica dei parametri di indicizzazione venuti meno con quelli adottati dal mercato nel medesimo ambito di rilevazione, demandando al Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, la dichiarazione dell'avvenuta sostituzione. In attuazione di tale previsione, il D.M. 23 dicembre 1998 (G.U. 29.12.1998) ha stabilito che, dal 30 dicembre 1998, il RIBOR7 fosse sostituito dall'EURIBOR, rilevato alle ore 11:00 (CET) secondo la convenzione giorni effettivi/360. Il medesimo decreto, per assicurare la continuità e la piena equivalenza economico-finanziaria dei rapporti già indicizzati al RIBOR alla data di transizione, ha stabilito che l'EURIBOR fosse moltiplicato per il coefficiente 365/360, prevedendo, inoltre, che tanto l'EURIBOR quanto il tasso così rettificato fossero espressi con tre cifre decimali. La ratio dell'aggiustamento è evidente: il RIBOR, nella prassi contrattuale nazionale, assumeva quale base

temporale la convenzione giorni effettivi/365 (anno civile), mentre l'EURIBOR è misurato su effettivi/360 (anno commerciale). Senza il correttivo 365/360, il mero subentro del parametro europeo avrebbe alterato l'onerosità dei rapporti in corso, in contrasto con il principio di continuità sancito dal legislatore.

Con specifico riguardo al parametro sostitutivo, giova precisare che l'EURIBOR costituisce l'offered rate di riferimento dell'area euro, unico per ciascuna scadenza, determinato su base effettivi/360 e reso disponibile dai principali circuiti informativi; diversamente dal RIBOR, la prassi di pubblicazione non conosce la dicotomia "denaro/lettera". Pertanto, dal rinvio originario al "RIBOR sei mesi lettera", la sostituzione legale opera in favore dell'"EURIBOR sei mesi" (parametro unico), ferma la maggiorazione contrattuale di 0,85 p.p. e con applicazione del correttivo 365/360 e dell'arrotondamento a tre decimali previsti dal D.M. 23.12.1998 per i rapporti in essere.

Ne deriva che l'asserita incertezza sul "divisore" non integra un vuoto regolativo rimesso alla discrezionalità dell'intermediario, essendo colmata ex lege dal combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 213/1998 e del D.M. 23.12.1998: la diversa base temporale tra i due parametri (RIBOR in prassi act/365; EURIBOR act/360) è esattamente neutralizzata dal correttivo 365/360. Il tasso contrattuale resta dunque determinabile anche dopo la cessazione del RIBOR. Applicando tali criteri al caso concreto, alla prima revisione (aprile 1999) il tasso variabile era oggettivamente ricostruibile come EURIBOR sei mesi (ore 11:00 CET) moltiplicato per 365/360, cui aggiungere lo spread contrattuale di 0,85 p.p., con arrotondamento alla terza cifra decimale. Resta distinto e invariato, perché afferente al computo pro-die degli interessi, il profilo della convenzione di conteggio del rateo prevista in contratto (c.d. "commerciale 365/360"), che non incide sulla determinazione del parametro sostitutivo. ***In definitiva, le eccezioni di nullità ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto non possono essere condivise, poiché la clausola è pienamente determinabile in forza del meccanismo legale di sostituzione e dell'aggiustamento di equivalenza"*** (pag. 66-67-68 CTU).

2.5

Dirimente è l'esame del quarto e del quinto motivo di opposizione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, riguardando entrambi l'applicazione del regime dell'interesse semplice o composto nella determinazione del piano di ammortamento.

Parte opponente ha eccepito la "indeterminatezza della pattuizione degli interessi" perché non risulta esplicitato nel contratto di mutuo il metodo di ammortamento per il rimborso del capitale, nonché la "nullità della pattuizione degli interessi", avendo la banca applicato il regime composto per il calcolo degli interessi in luogo del regime semplice senza averne fatto menzione nel contratto. La mancata

menzione nel contratto del regime composto, più oneroso per il cliente, comporterebbe quindi come conseguenza, secondo la prospettazione di parte attrice opponente, la necessaria rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB.

Sul punto la C.T.U. è stata chiamata a rispondere al seguente quesito (quesito n. 2, pagg. 30 e segg. della relazione peritale): *"Verifichi se il piano di ammortamento sviluppato dalla banca sia stato redatto in applicazione del metodo degli interessi semplice o composto; nel caso in cui riscontri l'applicazione del metodo composto, ricalcoli gli interessi ex art. 117 TUB elaborando un nuovo piano di ammortamento con la rideterminazione delle rate conseguenti al tasso sostitutivo applicato".*

Dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che la banca abbia applicato al contratto di mutuo un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolata con aggiornamento periodico del tasso indicizzato, in regime di capitalizzazione finanziario composto, anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo.

Si legge testualmente a pag. 84 dell'elaborato peritale: *"Il contratto di mutuo non contiene alcuna clausola testuale idonea a individuare in modo espresso il regime finanziario applicato (interesse semplice o composto) nell'articolazione del rimborso".*

Non si pone tanto un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto *ex* art. 1346 cod. civ. : sul punto le Sezioni Unite sono state chiare nell'escludere che, nel mutuo bancario regolato da piano di ammortamento c.d. "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori sia causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. sentenza n. 15130 del 29/05/2024).

Le stesse Sezioni Unite, nella parte motiva della citata pronuncia, hanno tuttavia affermato anche quanto segue: *"La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)"* (pag. 23 della sentenza SS.UU. n. 15130 del 29/05/2024).

Il piano di ammortamento alla francese può essere sviluppato nel regime della capitalizzazione semplice quanto in quello della capitalizzazione composta, producendo quantità di interessi differenti.

Il modello di ammortamento prescelto, regime semplice o regime composto, proprio perché incide significativamente sul montante degli interessi da corrispondere e determina una differente produzione di interessi, è parte costitutiva del prezzo, sicché necessita di patto scritto ex articolo 117 comma 4 del TUB; ne consegue che, in tema di mutuo a tasso variabile, la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) costituisce violazione dell'art. 117, comma 4, TUB e comporta dunque la nullità parziale del contratto.

Il contratto di mutuo oggetto di causa è dunque illegittimo non tanto sotto il profilo della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. come sostenuto dall'opponente a fondamento del suo quarto motivo di opposizione (profilo di invalidità, quest'ultimo, già escluso dalle citate S.U.), quanto piuttosto (e sul punto è fondato il successivo quinto motivo di opposizione) in ragione della mancanza del requisito formale prescritto dall'art.117 c. 4 del T.U.B.: "I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".

In definitiva, lo sviluppo del piano di rimborso con il regime della capitalizzazione composta è diverso da quello della capitalizzazione semplice, e se, come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio della dr.ssa *Per_2* , il regime finanziario adottato imprime un diverso costo al contratto in termini di conteggio degli interessi, esso deve essere oggetto di accordo formale *ex* art. 117 TUB, andando ad incidere sul prezzo (*"ogni altro prezzo e condizione praticati"*, come prescritto dal comma 4 della norma).

In altri termini, se il regime finanziario adottato modifica, in melius od in peius per il cliente, il costo complessivo dell'operazione finanziaria, andando ad incidere sull'ammontare degli interessi - e, dunque, sul prezzo - logico corollario è che esso ha attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza questa, che ne impone una evidenziazione formale per iscritto *ex* art. 117 TUB.

Ciò che dunque rileva è che, come accertato dalla CTU, il contratto di mutuo non contiene alcuna clausola testuale idonea a individuare in modo espresso il regime finanziario applicato (interesse semplice o composto) nell'articolazione del rimborso.

Non rileva invece che, tramite complesse operazioni di calcolo, dal piano di ammortamento allegato al contratto si potesse giungere a ricostruire, *ex post*, la dinamica finanziaria sottesa alla costruzione dello stesso, dovendosi distinguere, come si è detto più sopra, il profilo della determinatezza e/o determinabilità del contratto ex articolo 1346 c.c., da quello della effettiva conoscibilità del prezzo applicato e di tutte le voci di costo; profilo quest'ultimo garantito dall'obbligo di forma scritta della pattuizione previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, TUB, e non surrogabile dal fatto che il regime finanziario del piano di rimborso (secondo il regime della capitalizzazione composto) - non

testualmente esplicitato nel corpo del contratto - fosse comunque desumibile dal piano di ammortamento allegato e che la scelta del regime di capitalizzazione sia stata operata dunque solo indirettamente attraverso l'adozione di un modello di piano di ammortamento in luogo di un altro.
Dalla nullità parziale per violazione della forma prescritta dall'art. 117 TUB, discende l'obbligatorietà dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B.
E' dirimente rilevare che in entrambe le ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento elaborate dalla CTU in sede di rideterminazione ex art. 117 comma 7 cit. delle rate conseguenti al tasso sostitutivo applicato - quella con applicazione del regime composto e quella con applicazione del regime semplice - risulta sempre che il debito sia totalmente estinto: infatti, applicando il regime composto risulta un credito in favore di *CP_1* di € 571,57 (pag. 97 relazione peritale), mentre applicando il meno gravoso regime semplice risulta un credito in favore di *CP_1* di € 16.478,81 (pag. 98 relazione peritale).
Per queste ragioni l'opposizione a precetto deve essere accolta.

3.

L'opponente ha infine domandato nelle sue conclusioni di disporre la cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
Considerato l'esito del presente giudizio, nel quale è stata accertata l'estinzione del debito derivante dal mutuo per cui è causa, va accolta la domanda di ordine di cancellazione di eventuali iscrizioni pregiudizievoli presso la Centrale dei Rischi.
Si prende atto, infine, che parte opponente non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di risarcimento danni, peraltro solo genericamente accennata nell'atto introduttivo con richiesta di quantificazione in via equitativa.

4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori medi previsti per le quattro fasi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), avuto riguardo al valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000.
Quanto poi agli esborsi, sono da riconoscere, oltre a contributo unificato e marca da bollo documentati (€ 791,00), le spese di consulenza tecnica di parte, documentate con la fattura prodotta da parte opponente con le note conclusive depositate in data 13/02/2026, pari ad € 5.646,97.

In accoglimento della domanda formulata dalla difesa dell'attrice opponente, si accorda infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avvocato [redacted]

Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa con separato decreto di liquidazione del 18/02/2026, seguono anch'esse la soccombenza e vanno pertanto poste in via definitiva a carico della convenuta opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così dispone:

1) accoglie l'opposizione a precetto proposta da *CP_1* e, per l'effetto, dichiara invalido ed inefficace l'atto di precetto opposto;

2) ordina alla convenuta opposta di provvedere alla cancellazione di eventuali segnalazioni della parte opponente alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia in relazione al credito oggetto del presente contenzioso;

3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € [redacted] per compenso di avvocato, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso, in € [redacted] per esborsi a titolo di contributo unificato e marca da bollo, ed in € [redacted] per spese di consulenza tecnica di parte, accordando la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte opponente, Avv[redacted]

4) pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa con separato decreto di liquidazione del 18/02/2026, in via definitiva a carico della convenuta opposta.

Reggio Emilia, 28 settembre 2026

Il Giudice

dott. Damiano Dazzi